

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma "bavaglio" o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Cesare Giuzzi | *Il Corriere Della Sera*



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

a cura di
Guido Stampanoni Bassi

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?



CESARE GIUZZI

Il Corriere Della Sera

1

Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?

È una questione antica perché ci sono stati in questi anni vari tentativi di bloccare la pubblicazione degli atti giudiziari. Indubbiamente si tratta di una norma che ostacola molto il lavoro dei giornalisti. Nelle ordinanze di custodia cautelare sono contenuti dettagli importanti che permettono al giornalista di “entrare” nella vicenda e raccontare fatti che necessariamente richiedono precisione certissima. Un lavoro che viene quotidianamente svolto da molti giornalisti specializzati (cronaca nera e giudiziaria) che hanno ben presente le norme deontologiche e di privacy, tanto che gli abusi sbandierati da molti sostenitori della nuova norma sono casi limitatissimi rispetto al lavoro quotidiano. E spesso opera di politici o commentatori, non di cronisti.

2

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?

Certamente. Si tratta di due questioni molto diverse. Sulla presunzione d'innocenza, ben prima della riforma Cartabia, c'è sempre stato un obbligo deontologico e costituzionale per il giornalista. Che non si esaurisce con l'attribuzione di "presunto" a un indagato. La questione è una foglia di fico. Il diritto di cronaca è altro e il giornalismo giudiziario è tanto più rigoroso quanto ha accesso alle informazioni corrette. La restrizione della libertà personale è la soppressione straordinaria (benché temporanea) di un diritto universale da parte di un giudice (e quindi dello Stato), quindi il giornalista ha l'obbligo di dare conto pubblicamente delle ragioni e delle motivazioni che hanno portato la magistratura ad adottare un simile provvedimento. Questo avviene in una democrazia.

3

Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?

L'impossibilità di citare testualmente l'atto rende meno precisa l'informazione: basti pensare alle parole usate da un gip per motivare una custodia cautelare, come può un giornalista "parafrasare" parole che sono state scelte con cura e rigore dal giudice? Anche il solo utilizzo di un sinonimo può, per assurdo, travisare in senso "peggiorativo" per l'indagato quanto riportato in un atto. Lo stesso ragionamento è valido per le intercettazioni che perderebbero o assumerebbero un significato diverso a seconda delle parole utilizzate per sintetizzarne il contenuto. Anche in maniera dolosa, ricordiamolo.

4

La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?

La presunzione d'innocenza è un diritto indipendente da quanto riportato negli atti giudiziari. Non cadiamo in questo errore. La fase delle indagini preliminari vede sempre uno sbilanciamento insuperabile tra accusa e difesa. E questo è un problema a cui è praticamente impossibile ovviare nel nostro ordinamento. La soluzione non può essere quella di non dare conto di accuse o fatti riportati negli atti. Deve invece essere più incisiva l'azione dei Consigli di disciplina dell'Ordine dei giornalisti (composti anche da professionisti legali) che devono sanzionare i reali abusi. In Italia si parla molto di presunzione di innocenza quando sono coinvolte persone con incarichi politici o di potere, mai verso criminali comuni o disperati, laddove invece i primi a violare la presunzione d'innocenza sono politici e commentatori non giornalisti.

5

È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?

La diffusione di una Ordinanza di custodia cautelare in maniera integrale può avere un senso in specifiche ragioni. Tuttavia, visto il proliferare di siti non giornalistici che utilizzano e diffondono tale materiale, negli anni la mia opinione sulla pubblicazione integrale è mutata: credo che sia meglio evitare. Non amo, per mia scelta personale, articoli (andavano di moda più un decennio fa rispetto a oggi) limitati ad interi paragrafi di citazioni testuali. Non per ragioni particolari, ma perché così spesso si fornisce al lettore una informazione poco comprensibile. Il compito del giornalista è rendere comprensibili vicende complesse, anche con la citazione di atti, ma non con l'esclusiva pubblicazione degli atti.

Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimento come le ordinanze cautelari?

Certamente. Verrà reso più complesso, se non impossibile, l'accesso agli atti anche da parte di quei tribunali che oggi hanno dato una interpretazione più aperta e aderente ai dettami dell'art 114 Ccp (pre modifiche) acconsentendo alla diffusione delle ordinanze. Si passerà a una censura "cautelativa" per evitare abusi. In questo modo senza ordinanza non si conosceranno né i dettagli delle indagini né le vicende in essa contenute.

Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)

Gli atti pubblici siano consegnati in copia al giornalista professionista che ne fa richiesta. Questa è una clausola di buona informazione. Il mercato nero delle notizie si alimenta laddove c'è una difficoltà di accesso agli atti o una censura. In Italia ci sono persone specializzate nel diffondere fake news o "spifferi" a quel punto non verificabili dal giornalista. Senza scomodare complotti o servizi segreti. Si tratta di una prassi già corrente che rende l'informazione velenosa, dalla quale anzi il buon giornalista deve difendersi ogni giorno accedendo a fonti qualificate e scremando le notizie di padre ignoto. Che d'ora in avanti torneranno a proliferare.

Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?

Le sanzioni ci sono. Ma va rafforzata l'attività dei Consigli di disciplina male strutturati sul territorio (la Lombardia ha più giornalisti del Molise ma i componenti sono gli stessi). Si deve intervenire anche sui commentatori e sui politici – moltissimi iscritti all'Ordine professionale come professionisti o pubblicisti – che spesso utilizzano questi atti al di fuori della correttezza di cronaca ma per strumentalizzare vicende o casi. I casi di abusi da parte di cronisti specializzati (nera o giudiziaria) sono irrisori.

Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?

Il decreto ha ucciso l'informazione giudiziaria. Nelle piccole procure i giornalisti sono stati cacciati dai palazzi e dai tribunali. Il fatto che sia solo e soltanto un procuratore a decidere "cosa è notizia" è una stortura antidemocratica e professionale: quali strumenti possiede un procuratore per valutare l'impatto giornalistico (il pubblico interesse) di una notizia? Molti procuratori benché la legge li obblighi di fatto ad avere rapporti con la stampa (i soldi deputati ad averne) non rispondono ai giornalisti né li ricevono. In questo modo alimentando un'informazione priva di verifiche che vengono rese impossibili. Molti, come spesso succede nel nostro Paese, per non avere problemi sul piano disciplinare hanno addirittura reso più censoria la norma interrompendo qualsiasi interlocuzione con la stampa. Venendo meno, così, anche agli obblighi formali che la riforma Cartabia gli riconosceva.



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)




Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

 **GIURISPRUDENZA PENALE**